

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **34/1969** (ECLI:IT:COST:1969:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **27/02/1969**; Decisione del **27/02/1969**

Deposito del **17/03/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14386**

Atti decisi:

N. 34

SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969

Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 22 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1967 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano ed il fallimento di Re Cecconi Giovanni, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del giudizio civile di opposizione allo stato passivo del fallimento di Re Cecconi Giovanni promosso dalla Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano per ottenere il riconoscimento di un credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai dipendenti per ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano, il quale stabilisce che l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività deve essere effettuato presso la suddetta Cassa edile.

Nell'ordinanza si fa presente che l'opponente non ha fornito prove dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una delle associazioni che stipularono il contratto collettivo e che la norma invocata risulta pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes della sua efficacia disposta con il decreto suindicato.

Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse edili ed anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non si estende automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo provinciale, è necessario che la consequenziale illegittimità di queste sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte.

In considerazione di ciò, il tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso.

Considerato in diritto:

La questione proposta con l'ordinanza del tribunale di Milano si presenta corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78,

79 e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando una norma che ha una portata distinta da quella espressamente dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se per il suo contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu detto e cioè che le disposizioni degli accordi e contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

Donde l'illegittimità della norma qui impugnata che - senza neppure consentire alternative, come faceva invece l'art. 34 del contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.